



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

| | |
|----------------------------------|--|
| Estremi del Provvedimento | Sentenza n. 109 del 22/05/2013 -29/05/2013 Udienza pubblica del 10/04/2013 |
| Massima n.1: | Titolo Elezioni - Norme della Regione siciliana - Dipendenti comunali con contratto a tempo determinato eletti nel consiglio circoscrizionale - Possibilità di collocamento in aspettativa non retribuito - Esclusione - Asserita disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato - Asserita violazione del diritto di esercitare l'elettorato passivo - Insussistenza - Disciplina conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità per la peculiare natura del lavoro a tempo determinato - Non fondatezza della questione. Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, - sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione - che ragionevolmente esclude l'applicabilità dell'aspettativa per motivi elettorali ai rapporti di lavoro a tempo determinato in quanto giustificata dall'incompatibilità dell'istituto con la natura di tale tipologia di contratto di lavoro, connotato dalla prefissione di un termine collegato con le specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che debbono essere precisate in sede di pattuizione contrattuale e che giustificano la diversità di disciplina del rapporto. Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 51, terzo comma, Cost., la norma esprime l'interesse costituzionale alla possibilità che tutti i cittadini concorrano alle cariche elettive in posizione di eguaglianza, anche impedendo, se occorre, la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego, con giustificato, ragionevole sacrificio dell'interesse dei privati datori di lavoro ed effettuando un non |



| | |
|--------------|---|
| | <p>irragionevole bilanciamento tra il conflitto di interessi che lo stato di dipendente dell'ente locale inevitabilmente determina con la carica di consigliere dell'ente locale medesimo ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed ha, perciò, individuato, quale punto di equilibrio, l'attuale disciplina.</p> |
| NOTE: | <p>Atti oggetto del giudizio:</p> <p>legge della Regione siciliana 24/06/1986 n. 31 art. 9 co. 8</p> <p>Parametri costituzionali</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 51</p> |

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

